

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1635

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TANTALO, ROGNONI e SANESE

Presentata il 14 luglio 1977

Applicazione delle norme previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, al personale assunto ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 476

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 30 luglio 1973, n. 476, furono immessi in ruolo, in riferimento alle esigenze dell'amministrazione ed in rapporto al risultato largamente positivo dell'esame sostenuto, tutti gli idonei nel concorso a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con decreto del Ministro di gra-

zia e giustizia del 19 novembre 1968. Questa immissione in ruolo, però, volle prescindere o comunque non tenne conto degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, ai fini dell'inquadramento definitivo, il che ha creato un'ingiusta sperequazione tra pubblici dipendenti che svolgono le stesse

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mansioni. Il Ministero, poi, pur riconoscendo giuste le doglianze degli interessati, ha manifestato l'impossibilità di porvi rimedio in sede amministrativa, per cui si è dovuto far ricorso alla presente iniziativa.

L'unica obiezione che potrebbe esserci mossa è data — teoricamente — dal diverso modo in cui si è pervenuti, per questi

dipendenti, all'assunzione: ma il rilievo è ininfluenza ove si considerino e l'identità delle mansioni e il fatto che, comunque, essi hanno partecipato ad un concorso e lo hanno superato.

La proposta consta di un solo articolo e non comporta oneri di sorta. Pertanto si confida nella sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale dell'amministrazione giudiziaria assunto ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 476, si applicano le norme previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali.